

## COMUNE DI MODENA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquattordici in Modena il giorno ventiquattro del mese di luglio ( 24/07/2014 ) alle ore 14:53, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

1	Muzzarelli Gian Carlo	Sindaco	SI	18	Liotti Caterina Rita	NO
2	Maletti Francesca	Presidente	SI	19	Malferrari Marco	SI
3	Bussetti Mario	Vice Presidente	SI	20	Montanini Antonio	SI
4	Arletti Simona		SI	21	Morandi Adolfo	SI
5	Baracchi Grazia		SI	22	Morini Giulia	SI
6	Bortolamasi Andrea		NO	23	Pacchioni Chiara Susanna	SI
7	Bortolotti Marco		SI	24	Pellacani Giuseppe	SI
8	Campana Domenico Savio		SI	25	Poggi Fabio	NO
9	Carpentieri Antonio		NO	26	Querzé Adriana	SI
10	Cugusi Marco		SI	27	Rabboni Marco	SI
11	De Lillo Carmelo		SI	28	Rocco Francesco	SI
12	Di Padova Federica		SI	29	Santoro Luigia	SI
13	Fantoni Luca		SI	30	Scardozi Elisabetta	SI
14	Fasano Tommaso		SI	31	Stella Vincenzo Walter	SI
15	Forghieri Marco		SI	32	Trande Paolo	SI
16	Galli Andrea		SI	33	Venturelli Federica	SI
17	Lenzini Diego		SI			

e gli Assessori:

1	Caporioni Ingrid	SI	5	Guerzoni Giulio	SI
2	Cavazza Gianpietro	NO	6	Rotella Tommaso	NO
3	Ferrari Ludovica Carla	SI	7	Urbelli Giuliana	NO
4	Giacobazzi Gabriele	NO	8	Vandelli Anna Maria	SI

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo

La PRESIDENTE Francesca Maletti pone in trattazione il seguente

#### OGGETTO n. 65

Prot. Gen: 2014 / 79645 - FR - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  
(Relatore Assessore Ferrari )

OMISSIS

Concluso il dibattito la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione.

Chiuse le operazioni di voto entra in aula il Consigliere Galli che chiede di esprimere il proprio voto.

OMISSIS

Recepito il voto contrario del Consigliere Galli, espresso verbalmente, si dà atto che la sotto riportata proposta di deliberazione è approvata dal Consiglio comunale a maggioranza di voti, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 28

Consiglieri votanti: 27

Favorevoli 16: i consiglieri Arletti, Baracchi, De Lillo, Di Padova, Fasano Forghieri, Lenzini, Maletti, Malferrari, Morini, Pacchioni, Rocco, Stella Trande, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Contrari 11: i consiglieri Bortolotti, Bussetti, Fantoni, Galli, Montanini, Morandi, Pellacani, Querzè, Rabboni, Santoro e Scardozi

Astenuti 1: il consigliere Cugusi

Risultano assenti i consiglieri Bortolamasi, Campana, Carpentieri, Liotti e Poggi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nell'ultimo decennio l'evoluzione legislativa in materia di rifiuti è risultata estremamente farraginosa e complessa, nonché diversificata nelle forme gestionali ed applicative dei singoli enti impositori: alcuni dei quali hanno continuato ad applicare la vecchia ed originaria tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui al Decreto Legislativo n. 507/1993; altri invece hanno applicato la tariffa d'igiene ambientale (TIA 1), di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 22/1997; altri ancora hanno applicato la tariffa integrata d'igiene ambientale (TIA 2), di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni;

Dato atto che il Comune di Modena ha applicato:

= la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) secondo i termini e le modalità indicate nel Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni, mediante una gestione diretta fino all'anno 2005;

= la tariffa ambientale (TIA 1) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni, istituita e affidata

in gestione dall'anno 2006 ad Hera SpA, gestore nel territorio comunale del servizio rifiuti urbani ed assimilati. Deliberazione consiliare n. 5 del 23 dicembre 2006;

= la tariffa integrata ambientale (TIA 2) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all'art. 238 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni dall'anno 2010. Deliberazione consiliare n. 42 del 28 giugno 2010.

Premesso inoltre che nel 2013 è stato previsto dal legislatore il ritorno all'applicazione sull'intero territorio nazionale di un unico prelievo sui rifiuti dalla natura prettamente tributaria, riportandone la titolarità in capo al Comune, sopprimendo tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura sia patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale ex-Eca;

Visto in tal senso l'articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 6.12.2011 convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

Vista infine la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( Legge di Stabilità 2014 ) che ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 un nuovo tributo, l'imposta unica comunale (IUC) formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo:

- una componente di natura patrimoniale o immobiliare, l'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, proprietario o titolare del diritto reale di godimento sugli stessi;
- una componente sui servizi indivisibili, il tributo sui servizi indivisibili (TASI), erogati dal Comune, quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, l'assistenza sociale etc., dovuta dal possessore o dall'utilizzatore dell'immobile;
- una componente sui rifiuti, la tassa sui rifiuti (TARI) del tutto simile al precedente tributo comunale Tares, destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dovuta dall'utilizzatore dell'immobile;

Preso quindi atto che dal 2014 si applica sui rifiuti il nuovo tributo TARI che per legge è :

- dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse le aree scoperte, non operative e le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili;
- corrisposto in base a tariffa annuale, che in caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, cioè inferiore a 183 giorni, viene rapportata a giorno con una maggiorazione, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- applicato alle superfici calpestabili dei locali (per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, categorie catastali A, B, C, fino a quando non sarà realizzato l'allineamento con la banca dati catastale. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio

successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto allineamento) e alle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, e comunque alle superfici già dichiarate ed accertate ai fini della precedente tassazione;

- pagabile sia secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 cioè con il modello di versamento F24 sia con altre modalità di versamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancarie e postali, quali ad esempio la domiciliazione bancaria, già in uso con il precedente prelievo TIA.

Dato altresì atto che i Comuni possono, ai sensi dell'art. 1, comma 691, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in deroga all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, affidare fino alla scadenza del relativo contratto la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tari ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni della Legge 22 dicembre 2011, n. 214: per il territorio comunale di Modena, Hera SpA.

Vista la deliberazione consiliare n. 51 del 28 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, che affida per l'anno 2014, secondo quanto statuito dalla sopracitata disposizione della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la gestione del servizio di riscossione del tributo Tari ad Hera SpA, Gestore del servizio smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati per il Comune di Modena fino all'anno 2014 salvo proroga, approvando contestualmente le Convenzioni che stabiliscono i criteri applicativi e le modalità del servizio di gestione della riscossione del tributo comunale Tari e la regolamentazione della fatturazione e dei pagamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Vista la deliberazione consiliare n. 50 del 28 aprile 2014 esecutiva ai sensi di legge che per l'anno 2014, nelle more dell'approvazione del Piano Economico Finanziario, delle Tariffe definitive e del Regolamento attuativo del nuovo tributo Tari, approva in via provvisoria le tariffe TARI 2014 nella misura delle tariffe Tares 2013 incrementate della percentuale del 2,85% e applica per quanto compatibile il Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili; nonché stabilisce le scadenze di pagamento del nuovo tributo Tari in tre rate: la prima con competenza semestrale e scadenza al 31 luglio, la seconda con competenza trimestrale e scadenza al 30 settembre e la terza sempre con competenza trimestrale e scadenza al 31 dicembre 2014, dando atto che la prima ed eventualmente anche la seconda rata, saranno determinate in acconto con riferimento alle tariffe provvisorie, mentre la terza a saldo, salvo successivo conguaglio, con le tariffe definitive.

Considerato che ai sensi della norma istitutiva del tributo Tari (Legge di Stabilità 2014) i Comuni possono, in forza della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilirne la disciplina applicativa adottando nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legislazione ordinaria apposito regolamento attuativo, che si propone in questa sede di approvare;

Considerato altresì che si possono regolamentare in via generale le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni nei termini cioè per le fattispecie e secondo le misure espressamente indicati dall'art. 1, comma 659, dalle lett. da a) ad e), nell'ambito del Piano Economico Finanziario (PEF) che ne prevede la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento con i proventi del tributo; mentre ulteriori agevolazioni: riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle espressamente indicate dalle

citare lettere del comma 659 possono essere previste a condizione che la relativa copertura sia disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa iscritte in Bilancio e sia assicurata da risorse all'uopo individuate dall'Ente, direttamente a suo carico, derivanti dalla fiscalità in generale del Comune.

Dato quindi atto:

- che il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti TARI stabilisce la disciplina attuativa del tributo nel rispetto degli ambiti, dei criteri e dei limiti fissati dal legislatore per l'esercizio della potestà regolamentare;

- che gli allegati tecnici, che costituiscono parte integrante del presente regolamento ovvero le "Classificazioni delle utenze non domestiche e i relativi coefficienti - Allegato A", la "Classificazione delle utenze non domestiche e i relativi coefficienti - Allegato B", le "Classificazioni delle utenze domestiche dei non residenti - Allegato C", la "Riduzione della superficie per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali - Allegato D", le "Riduzioni e le Agevolazioni tariffarie - Allegato E", l'"Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani - Allegato F" sono stati redatti in conformità alla disciplina vigente;

Dato altresì atto che per l'anno 2014 il Piano Economico Finanziario, le tariffe definitive Tari e il Piano annuale delle attività per l'espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono approvati in questa medesima seduta con separato atto consiliare;

Considerato che la nuova imposta unica comunale IUC comprende, oltre l'imposta municipale propria (IMU), i due nuovi tributi sui rifiuti (Tari) e sui servizi indivisibili (Tasi) per i quali si rende necessario prevedere, come già è stato previsto per gli altri tributi locali dall'art. 3, comma 1, del Regolamento delle Entrate Tributarie, il limite minimo d'importo di versamento e di rimborso, per il quale non si fa luogo al versamento né viene effettuato il rimborso se l'intero ammontare annuale dovuto sia ad esso uguale o inferiore: a euro 12,00 per il tributo sui rifiuti Tari e per il tributo sui servizi indivisibili Tasi; a euro 0,50 per il tributo giornaliero sui rifiuti Tari.

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni che al comma 702 - art. 1 conferma espressamente l'applicazione della potestà regolamentare in materie di entrate degli Enti Locali, di cui all'art. 52 del citato Decreto Legislativo n. 446/1997 nonché al comma 701 - art.1 delle disposizioni di carattere comune a tutti i tributi locali, di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita anche con decreto del Ministero dell'Interno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali dal 30 aprile, previsto con decreto dello scorso 13 febbraio, al 31 luglio

2014;

Dato atto che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che comunque questi hanno effetto, anche se approvati successivamente a tale data, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore politiche Finanziarie e Patrimoniali dott. Carlo Casari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott. Carlo Casari, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole dei revisori dei conti espresso in data 21/7/2014 ed assunto al prot. 89299/2014;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 22 luglio 2014;

### D e l i b e r a

- di adottare, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI e i suoi allegati, costituenti parti integranti della presente deliberazione, nonché i conseguenti aggiornamenti, compresi anche quelli per il tributo sui servizi indivisibili TASI, relativamente al limite d'importo dei versamenti e dei rimborsi da prevedere nelle disposizioni del Regolamento delle Entrate Tributarie;

- di approvare pertanto la disciplina comunale del nuovo tributo Tari, istituito dall'1.1.2014 dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento;

- di approvare le modifiche, che aggiornano le disposizioni del Regolamento delle Entrate Tributarie, con particolare riferimento all'importo minimo del tributo sui rifiuti Tari, anche giornaliero cioè per le occupazioni con durata inferiore a sei mesi (183 giorni), e del tributo sui servizi indivisibili Tasi, istituiti a partire dal 2014 nell'imposta unica comunale (IUC) assieme all'imposta municipale propria Imu, dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) integrando l'articolo 3 “ Limiti ai versamenti e ai rimborsi dei tributi”, al comma 1, come segue:

€ 12,00 per il tributo sui servizi indivisibili Tasi;

€ 12,00 per la tassa sui rifiuti Tari;

€ 0,50 per la tassa giornaliera sui rifiuti Tari.

- di dare atto:

= che il Piano Economico Finanziario, le tariffe definitive Tari e il Piano annuale delle attività per l'espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono per l'anno 2014 approvati in questa medesima seduta con separato atto consiliare;

= che le disposizioni regolamentari, che si approvano, rispettano l'equilibrio e l'integrità del vigente Bilancio di Previsione comunale;

= che gli adempimenti di legge previsti in materia per la pubblicazione ministeriale saranno effettuati nei termini e secondo le modalità indicate dalla legge.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

La Presidente  
f.to Francesca Maletti

Il Funzionario Verbalizzante  
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale  
f.to Maria Di Matteo

---

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 28/07/2014

Il Segretario Generale  
f.to Maria Di Matteo



C O M U N E D I M O D E N A  
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali  
Servizio Tributi

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 24/07/2014

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI TARI -  
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE  
TRIBUTARIE

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile  
f.to Carlo Casari

Modena, 14/7/2014

- Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Ragioniere Capo  
f.to Carlo Casari

Modena, 14/7/2014

Assessore proponente  
f.to Ludovica Carla Ferrari